



Ministero della Giustizia

Direzione generale dell'organizzazione giudiziaria e degli affari generali
UFFICIO SEGRETERIA

Roma, **12 LUG. 2001**

Prot. 1710/S/ELIS/ 3965

Alle Organizzazioni Sindacali

Federazione Lavoratori Funzione Pubblica
C.G.I.L. F.P.
Via Leopoldo Serra, 31
00153 - ROMA

Federazione Italiana Lavoratori Statali
C.I.S.L. F.P.S. Coordinamento Giustizia
Via Lancisi, 25
00161 - ROMA

Unione Italiana del Lavoro UIL PA
Via Emilio Lepido, 46
00175 - ROMA

Sindacato Autonomo Giustizia
UNSA SAG CONFISAL
Largo dei Lombardi, 21
00186 - ROMA

FAS/ CISAL-FAS
Via Piave, 61- Viale Giulio Cesare, 21
ROMA

UGL - ANDCD
Via del Corea, 13
00185 - ROMA

R.d.B - CUB
Rappresentanze Sindacali di Base
Via Appia Nuova, 96
00183 - ROMA

- 2 -

OGGETTO: Interpello ordinario per posti vacanti della figura professionale dell'Ufficiale giudiziario - posizione economica C1, ai sensi dell'accordo sindacale del 9 luglio 2001.

Si trasmette, per opportuna conoscenza, copia dell'interpello in oggetto indicato.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO
- Carlo De Chiara -





Ministero della Giustizia

Direzione Generale dell'Organizzazione Giudiziaria e degli Affari Generali

Ufficio II

Reparto Ufficiali Giudiziari – posizione economica C1

Prot.
All. 2 9508

TELEFAX DEL 10 LUG. 2001

AI SIGNORI PRESIDENTI CORTI DI APPELLO

LORO SEDI

AI SIGNORI PRESIDENTI TRIBUNALI

LORO SEDI

AL SIGNOR CAPO DELLA SEGRETERIA

SEDE

DIREZIONE GENERALE ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA E AFFARI GENERALI CORTE DI CASSAZIONE	
10 LUG. 2001	
N. 1710	Poste.
N. 10999	Prof.

OGGETTO: INTERPELLO ORDINARIO PER POSTI VACANTI DELLA FIGURA PROFESSIONALE DELL'UFFICIALE GIUDIZIARIO – POSIZIONE ECONOMICA C1, AI SENSI DELL'ACCORDO SINDACALE DEL 9 LUGLIO 2001.

Si prega di voler disporre immediato interpellato al personale (presente ed assente a qualsiasi titolo) in servizio in codesti Uffici ed in quelli dipendenti, per la presentazione, se interessato, di domanda di trasferimento per posti vacanti di cui all'allegato ELENCO e secondo le modalità indicate nelle «AVVERTENZE».


Si pregano gli Uffici in indirizzo di richiamare l'attenzione di tutti coloro che presentano la domanda di trasferimento sulla necessità di una attenta lettura dell'accordo con le OO.SS. del 28 luglio 1998, delle avvertenze allegate al presente interpellato e delle

note contenute nel modulo di domanda perché molti casi di punteggi non attribuiti sono conseguenti ad incompleta compilazione della domanda.

1. Alla presente procedura si applica l'accordo con le organizzazioni sindacali in data 28 luglio 1998, concernente i criteri sulla mobilità del personale, come parzialmente derogato dal recente accordo in data 9 luglio 2001.
2. Come previsto dal citato accordo 9 luglio 2001 le domande di trasferimento, che possono essere presentate per non più di due sedi, sono irrevocabili e devono essere depositate presso l'Ufficio di appartenenza entro e non oltre il 27 luglio 2001, compilate secondo lo schema allegato.
3. **Ciascun Ufficio, ove il personale presta servizio, improrogabilmente entro il termine perentorio del 30 luglio 2001 dovrà trasmettere, per posta prioritaria o posta celere, le domande e la eventuale documentazione ad esse allegata, direttamente al competente Ufficio Secondo della Direzione Generale dell'Organizzazione giudiziaria.**
4. I Tribunali dovranno dare comunicazione del presente interpello anche ai dipendenti in servizio presso le sezioni distaccate.
5. Della mancata o tardiva esecuzione dei suddetti adempimenti, tale da comportare disguidi o rallentamenti della procedura, risponderà direttamente il funzionario competente.

Roma, 10 luglio 2001

IL DIRETTORE GENERALE VICARIO
(CARLO DE CHIARA)



ALLEGATO N. 1**AVVERTENZE**

La domanda di trasferimento redatta esclusivamente sul modello allegato al presente bando non può riguardare **più di due sedi**.

Limitatamente al presente interpello **non sarà comunicata all'interessato la proposta di trasferimento e non sarà ammessa, per qualsiasi motivo, la revoca della domanda di trasferimento**. Agli interessati verrà comunicato esclusivamente il provvedimento definitivo di trasferimento.

Il presente interpello sarà gestito mediante una procedura informatizzata che consentirà di predisporre per ogni ufficio giudiziario le graduatorie degli aspiranti al trasferimento in tempi estremamente più veloci di quelli ordinariamente previsti per le procedure realizzate con l'ausilio del ricorso al solo Gruppo di lavoro.

Tale procedura non innova la materia disciplinata dall'Accordo sui criteri per la mobilità interna siglato dalla Direzione e dalle Organizzazioni Sindacali il 28 luglio 1998.

In relazione alla nuova procedura informatizzata è indispensabile fornire alcuni chiarimenti ai dipendenti interessati perché li abbiano ben presenti al momento della redazione della domanda.

Il sistema preesistente prevedeva che il Gruppo di lavoro esaminasse tutte le domande pervenute, attribuendo alle stesse i punteggi previsti.

Il nuovo programma informatico, invece, si basa unicamente sulla dichiarazione del dipendente, riguardo alla quale nessun accertamento o controllo preventivo sarà realizzato dal Gruppo di lavoro dell'Ufficio Secondo. Ciò vuol dire che la procedura elaborerà le domande pervenute in relazione alle sole dichiarazioni del dipendente, e sulla base di queste (e solo di queste) attribuirà i relativi punteggi formando la graduatoria per ogni ufficio pubblicato.

Il personale, pertanto, dovrà porre la massima attenzione sul contenuto della sua domanda, perché nessuna integrazione potrà essere realizzata dall'Ufficio Secondo.

Formata la graduatoria, il predetto Ufficio attraverso il Gruppo di lavoro controllerà esclusivamente la domanda presentata dalla persona (o dalle persone) che sulla base di questa dovrebbe essere trasferita.

Qualora vi sia corrispondenza tra la domanda dell'interessato, da una parte, e la documentazione da lui prodotta e i dati in possesso dell'Amministrazione, dall'altra, l'Ufficio Secondo adotterà nei suoi confronti il provvedimento di trasferimento. Nessun controllo sarà realizzato relativamente alle domande presentate dalle altre persone inserite nella graduatoria.

Qualora, invece, vi siano delle discordanze, lo stesso Ufficio rettificherà la posizione attribuita a chi si era collocato al primo posto sulla base del punteggio corretto, attribuirà un nuovo punteggio e, qualora questi non abbia più diritto alla prima posizione, valuterà la posizione di coloro che, sulla base della nuova graduatoria, vanteranno titolo al trasferimento.

Il lavoro di inserimento dei dati sarà realizzato in questa occasione direttamente dal personale della Direzione. E' quindi necessario che le domande siano scritte in stampatello ed in maniera chiara e leggibile, per evitare il verificarsi di errori da parte di quanti saranno addetti all'inserimento dei dati.

LE DOMANDE DEVONO ESSERE DEPOSITATE PRESSO GLI UFFICI DI APPARTENENZA ENTRO IL 27 luglio 2001.

1. I titoli, da indicare nella domanda, debbono sussistere ed essere documentati entro lo stesso termine perentorio di presentazione della stessa domanda. **Sono esaminati esclusivamente i documenti prodotti in originale o in copia autentica**, salve le ipotesi di autocertificazione indicate nelle singole voci dello schema di domanda allegato alla presente pubblicazione. In particolare, si richiama l'attenzione di quanti presentano la domanda di trasferimento che, per ottenere i punteggi previsti per il ricongiungimento (si considera ricongiungimento il trasferimento alla sede corrispondente al luogo di residenza del coniuge o degli altri congiunti) o avvicinamento (si considera mero avvicinamento il trasferimento ad una sede distante non oltre i 50 chilometri, calcolata secondo la via di comunicazione più breve dal luogo di residenza) al coniuge lavoratore non trasferibile ovvero trasferibile, deve risultare:

- a) la data del matrimonio (è sufficiente una dichiarazione sostitutiva sottoscritta sotto la sua responsabilità dall'interessato).
- b) la data di inizio dell'attività lavorativa del coniuge (è necessario che tale data risulti dalla dichiarazione del datore di lavoro ovvero da una dichiarazione sostitutiva sottoscritta sotto la sua responsabilità dal coniuge lavoratore).
2. In relazione poi, alla valutazione di eventuali condizioni di salute (art. 10 dell'accordo) si richiama l'attenzione che saranno prese in esame **solo** le certificazioni nelle quali risulti "in forma espressa, che l'infirmità addotta renda necessario il trasferimento della persona malata nella sede richiesta, anche perché in essa sono disponibili i necessari sussidi medici di tipo specialistico non ottenibili nell'attuale sede di servizio" (art. 12, punto 11, accordo).
3. Per quanto riguarda l'attribuzione del punteggio relativo al figlio minore è necessario indicare la data di nascita dello stesso (**in mancanza di tale elemento non verrà attribuito alcun punteggio**).
4. Le situazioni personali - anche sopravvenute - non prospettate e documentate entro il termine per la presentazione della domanda non verranno esaminate ai fini dell'eventuale attribuzione di punteggi aggiuntivi.
5. Ad esclusione dei certificati sanitari (che comunque non possono essere di data superiore a sei mesi dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, salvo quelli relativi al riconoscimento di handicap o di invalidità non rivedibili, che non hanno scadenza), è possibile fare riferimento alla documentazione già prodotta dall'interessato all'ufficio che ha emanato l'interpello. Ciò è possibile a condizione che la stessa sia stata allegata ad una precedente domanda di trasferimento conseguente ad interpello di data inferiore ad un anno dalla data di scadenza della presentazione delle domande. Il personale che intenda avvalersi di tale facoltà ha l'obbligo di indicare dettagliatamente gli estremi dell'atto che intende utilizzare e l'interpello al quale si riferisce.
6. Il personale che partecipa all'interpello e intende avvalersi della facoltà di applicazione della L. 104/92 art. 33, commi 5 e 6, **deve obbligatoriamente barrare la casella prevista nella domanda e deve documentare l'esistenza dei sottoindicati requisiti:**
- a) lo stato di handicap grave della persona malata, accertato dalla Commissione di cui all'art. 4 Legge 104/92 (quattro medici ed un operatore

- sociale) ovvero certificato provvisorio redatto da un medico specialista nella patologia della ASL presso la quale è stata presentata la domanda per il riconoscimento dello stato di handicap grave (art. 2 D.L. 324/93);
- b) lo stato di assistenza continuativa in atto che può essere dimostrata producendo, ad esempio, abbonamenti ferroviari o di pullman ovvero una dichiarazione sostitutiva di atto notorio anche da parte dei colleghi di ufficio dalla quale risulti che il dipendente raggiunge **quotidianamente e da quale data** la propria sede di servizio dal luogo di residenza della persona handicappata;
 - c) dichiarazione sostitutiva del dipendente di essere l'unica persona, in grado di prestare assistenza al disabile, che verrà ad usufruire del beneficio di cui alla predetta legge nonché dichiarazioni sostitutive di eventuali altri familiari conviventi dalle quali si evinca che gli stessi non usufruiscano delle stesse agevolazioni (cfr. decisione del Consiglio di Stato – Sezione sesta – del 15 giugno 1998).
 - d) Una dichiarazione di autorizzazione all'utilizzo dei dati personali ai sensi della vigente normativa sulla tutela della privacy.

Si richiama l'attenzione di quanti non intendono fruire dei benefici previsti dall'art. 33, commi 5 e 6, della L. 104/92 ma che chiedono l'attribuzione del punteggio previsto dal comma 7 dell'art. 9 dell'accordo 28 luglio 1998 che NON devono barrare la casella relativa all'art. 33 (pag. 1 della domanda) ma devono invece barrare la casella a pag. 4 della stessa domanda.

7. Il personale che partecipa all'interpello e intende avvalersi della facoltà di applicazione della legge 104/92 art. 21 (precedenza nel trasferimento) **deve obbligatoriamente barrare la casella prevista nella domanda di trasferimento e deve inviare il verbale rilasciato dalla competente Commissione medica attestante lo stato di handicap ai sensi dell'art. 21 del dipendente riconosciuto "persona handicappata con un grado di invalidità superiore ai 2/3 o con minorazioni iscritte alle categorie: prima, seconda e terza della Tabella A annessa alla Legge 10 agosto 1959, n° 648"**.
8. La documentazione prodotta può essere chiesta in restituzione dall'interessato entro un anno dalla presentazione della domanda alla quale è stata allegata.

9. A parità di punteggio, la precedenza è determinata dalla posizione occupata nell'ultimo ruolo di anzianità pubblicato.
10. Come previsto dal protocollo d'intesa sui criteri per la copertura dei posti vacanti in sedi disagiate sottoscritto il 5 aprile 2000: "per il personale trasferito in sede disagiata, ai soli fini del primo trasferimento successivo a quello relativo alla sede disagiata, l'anzianità di servizio è calcolata in misura doppia per ogni anno di lavoro effettivo prestato nella sede con riferimento al primo periodo minimo di permanenza (due anni) ed in misura tripla per ogni anno di lavoro effettivo prestato nella sede con riferimento agli anni successivi".
11. Per quanto riguarda la distanza chilometrica si precisa che il punteggio sarà valutato direttamente dal programma informatico sulla base delle distanze tra le provincie degli uffici di appartenenza e di quelli chiesti, quali desunte dalle tabelle elaborate dall'ACI e, limitatamente alle distanze tra i porti italiani, dalla marina mercantile. Dovranno, invece, essere adeguatamente documentate le distanze chilometriche tra la sede dove si intende essere trasferiti e la località dove risiede il coniuge che si intende raggiungere o la persona disabile alla quale si intende prestare assistenza (v. art. 12, comma 9, dell'Accordo).

Schema di domanda

Al Ministero della Giustizia
 Direzione Generale dell'Organizzazione
 Giudiziaria e degli Affari Generali
 Ufficio II

ROMA

Il sottoscritto

cognome
 nome

nato il..... a..... residente a.....

in servizio presso.....

sede.....(provincia).....dal.....

con la figura professionale di **UFFICIALE GIUDIZIARIO - posizione economica C1.**

Visti i posti vacanti pubblicati con interpello urgente a mezzo telefax n° del.....

C h i e d e

di essere trasferito presso una delle sedi indicate secondo l'ordine di preferenza:

SEDE	PROVINCIA	Ricongiungimento Avvicinamento
1 <input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
2 <input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

A sostegno del richiesto trasferimento dichiara quanto segue:

(barrare solo le voci che interessano)

LEGGE 104/1992

- dichiara di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 21 della L.104/1992

Per ottenere i benefici previsti dall'art. 21 della legge 104/1992 deve sussistere ed essere documentato:

- 1) verbale rilasciato dalla competente Commissione Medica attestante lo stato di handicap ai sensi dell'art. 21 della legge 104/92 del dipendente riconosciuto "persona handicappata con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazione iscritte alle categorie: prima, seconda e terza della tabella A annessa alla legge 10 agosto 1959, n. 648"

- dichiara di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 33 della L.104/1992

Per ottenere i benefici previsti dall'art. 33 della legge 104/1992 deve sussistere ed essere documentato:

- 1) verbale rilasciato dalla Commissione di cui all'art. 4 legge 104/1992 (quattro medici ed un operatore sociale), attestante lo stato di handicap grave della persona malata, ovvero certificato provvisorio redatto da un medico specialista nella patologia della U.S.L. presso la quale è stata presentata la domanda per il riconoscimento dello stato di handicap (art. 2 D.L. 324/1993);
- 2) lo stato di assistenza continuativa in atto;
- 3) assenza di altre persone che attualmente fruiscono dei benefici della legge 104/1992 per l'assistenza al disabile.

DECRETO LEGISLATIVO 267/2000

- dichiara di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 78 del D. L.vo 267/2000 (ex art. 19 della L. 265/1999)

Deve essere prodotta idonea documentazione.

ANZIANITÀ DI SERVIZIO

- di prestare servizio alle dipendenze del Ministero della Giustizia nella qualifica attualmente rivestita:
dal.....(*data di presa possesso*) al (*data di scadenza di presentazione della domanda*)

- di aver prestato servizio in altra qualifica alle dipendenze del Ministero della Giustizia ovvero in posizione non di ruolo per complessivi:

anni.....mesi.....giorni.....

I periodi di servizio alle dipendenze del Ministero della Giustizia in qualifiche diverse da quella attualmente posseduta devono essere indicati dettagliatamente con dichiarazione sottoscritta, sotto la propria responsabilità, dallo stesso interessato in un foglio allegato alla presente domanda.

ANZIANITÀ DI SEDE

- di aver prestato servizio nel profilo professionale attualmente rivestito nella sede di prima assegnazione

dal.....(*data di presa possesso*) al (*data di scadenza di presentazione della domanda*)

- di aver prestato servizio nel profilo professionale attualmente rivestito nella sede ove il dipendente è stato trasferito a domanda

dal.....(*data di presa possesso*) al (*data di scadenza di presentazione della domanda*)

- di aver prestato servizio nel profilo professionale ora rivestito, nella sede ove attualmente si trova a seguito di trasferimento d'ufficio non preceduto dal suo consenso

dal.....(*data di presa possesso*) al (*data di scadenza di presentazione della domanda*)

- di aver prestato servizio nel profilo professionale ora rivestito nella sede precedente a quella in cui il dipendente è stato trasferito d'ufficio non preceduto dal suo consenso dal.....(data di presa possesso) al (data di scadenza di presentazione della domanda)
- di aver prestato servizio nel profilo professionale attualmente rivestito, nella sede ove il dipendente è stato trasferito d'ufficio preceduto dal suo consenso dal.....(data di presa possesso) al (data di scadenza di presentazione della domanda)

Non sono computabili i periodi di assenza dal servizio durante i quali, ai sensi delle disposizioni vigenti, normative e contrattuali, si è interrotta la maturazione dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti.

- aspettativa per motivi personali e/o di famiglia per complessivi:
anni.....mesi.....giorni.....
- aspettativa per ricongiungimento coniuge all'estero per complessivi:
anni.....mesi.....giorni.....
- aspettativa per adempiere gli obblighi militare di leva per complessivi:
anni.....mesi.....giorni.....
- sospensione dal servizio per sanzione disciplinare e/o per sospensione cautelare:
anni.....mesi.....giorni.....
- altro tipo di aspettativa (specificare)per complessivi:
anni.....mesi.....giorni.....

L'anzianità di sede viene riconosciuta per il servizio prestato nella località dalla quale si domanda il trasferimento. Conseguentemente nessun punteggio viene riconosciuto per i trasferimenti nell'ambito della stessa sede.

CONDIZIONE DI FAMIGLIA

- di avere a carico il coniuge non divorziato né separato legalmente o di fatto
- di avere n. figli minori (anche adottivi) o maggiorenni ma inabili a proficuo lavoro e a carico
- di avere n. figli **non** affidati, minori o maggiorenni inabili a proficuo lavoro e a carico nel caso di coniugi separati o divorziati

- di doversi ricongiungere o avvicinare al coniuge non divorziato né separato legalmente o di fatto che svolga da almeno un anno stabile attività lavorativa:

n. anni di interruzione della convivenza con il coniuge trasferibile o temporaneamente non trasferibile.

n. anni di interruzione della convivenza con il coniuge non trasferibile.

L'interruzione della convivenza superiore a sei mesi è equivalente ad un anno.

- di doversi ricongiungere o avvicinare ai figli minori (anche adottivi), residenti nella sede richiesta ed a lui affidati, oppure a figli (anche adottivi) maggiorenni inabili e a carico ivi residenti, precisando di essere non coniugato, vedovo, divorziato o separato.

- di doversi trasferire nella città ove risiede il figlio minore affidato all'altro coniuge dal quale è separato o divorziato.

- di dover convivere con un prossimo congiunto, nei cui confronti sussistono i doveri di assistenza e mantenimento secondo le norme del codice civile, residente nella sede richiesta, ovvero in altra località da questa distante non oltre 50 Km, che abbia bisogno di assistenza che il dipendente può assicurare, quando sussista un handicap, anche non grave, certificato ai sensi della legge n. 104 del 1992, ovvero si tratti di invalido civile con accompagnamento.

Indica, al riguardo, le seguenti sedi:.....
.....
.....

In relazione alle condizioni di famiglia sopra esposte, il sottoscritto dichiara inoltre:

- di essere coniugato con
nato a il
dal (*data del matrimonio*)

- di essere separato dal coniuge..... a seguito di sentenza emessa dal
il

- di essere divorziato dal coniuge..... a seguito sentenza emessa da
il

- che la sua famiglia è composta dalle seguenti persone (*indicare tra parentesi il grado di parentela, e per ciascun componente il luogo e la data di nascita*)
.....
.....
.....

- che i sottoindicati figli sono stati allo stesso affidati in sede di separazione o di divorzio
.....
.....

- che i sottoindicati figli sono stati affidati all'altro coniuge dal quale è divorziato o separato

- che il proprio coniuge risiede in

- Si considera ricongiungimento il trasferimento alla sede corrispondente al luogo di residenza del coniuge o degli altri congiunti. Si considera mero avvicinamento il trasferimento ad una sede distante non oltre 50 km, calcolata secondo la via di comunicazione più breve, dal suddetto luogo di residenza.
- Il rapporto di lavoro del coniuge deve essere comprovato mediante dichiarazione del datore di lavoro (amministrazione, ente o privato); nella stessa dichiarazione deve essere attestata l'impossibilità permanente o temporanea, di trasferimento del lavoratore, con l'indicazione dei motivi che impediscono il trasferimento nonché l'indicazione della data di inizio dell'attività lavorativa.
- E' considerato non trasferibile anche il coniuge che svolge effettivamente attività di lavoro autonomo.
- L'attività di lavoro autonomo con iscrizione in albi professionali elenchi o ruoli, oppure nei registri della Camera di Commercio, Industria ed Artigianato e negli enti previdenziali deve essere comprovata dimostrando l'iscrizione e la posizione contributiva e fiscale.
- Si chiarisce al riguardo che non costituisce motivo di intrasferibilità temporanea l'esistenza di eventuali vincoli di permanenza nella sede di servizio posti a carico del coniuge lavoratore.
- Lo stato di handicap deve essere comprovato da certificazione rilasciata dalla competente commissione previste dall'articolo 4 della legge 104 del 1992 ovvero da certificazione temporaneamente sostitutiva ai sensi dell'articolo 2 del D.L. 324 del 1993, convertito dalla legge 423 del 1993, rilasciata da un medico specialista nella patologia denunciata in servizio presso l'Azienda Sanitaria Locale da cui è assistito l'interessato.
- La distanza chilometrica del luogo di residenza deve essere documentata mediante certificazione rilasciata dal competente ufficio tecnico del comune di residenza del coniuge o degli altri congiunti. Tale certificazione può essere validamente sostituita da una attestazione rilasciata dall' A.C.I. o da altro ufficio pubblico (es. Prefettura).

CONDIZIONI DI SALUTE

- che sussistono gravi alterazioni delle condizioni della sua salute ovvero di quella del coniuge, dei figli, anche adottivi o in affidamento, dei genitori conviventi e a carico se si sia in presenza di una patologia certificata dal medico specialista anche privato per il quale viene riconosciuta dallo stesso sanitario l'incompatibilità della permanenza nell'attuale sede di servizio con la patologia riscontrata, anche al fine di poter usufruire di adeguate soluzioni terapeutiche.

- Lo stato di salute dell'interessato o dei suoi familiari - che ovviamente devono vivere nell'attuale sede di servizio del dipendente - deve essere documentato mediante certificazione di un medico specialista (anche privato).
- Nella certificazione deve risultare in forma espressa che l'infermità addotta rende necessario il trasferimento della persona malata nella sede richiesta, anche perché in essa sono disponibili i necessari sussidi medici di tipo specialistico non ottenibili nell'attuale sede di servizio. L'assenza nel certificato medico della specificazione sopra riportata comporterà la mancata attribuzione del punteggio richiesto.

NECESSITA' DI STUDIO

- che il medesimo dipendente, il suo coniuge o i suoi figli (anche adottivi o in affidamento) **conviventi e a carico** hanno necessità di frequentare corsi di studio, per i quali sia stata presentata regolare domanda di immatricolazione:

- per il conseguimento di un diploma di laurea, di un diploma universitario o di una specializzazione *post-lauream*; indicare la regione
- per il conseguimento di un altro titolo di studio di istruzione secondaria di secondo grado; indicare la provincia

- Ai fini dell'attribuzione del punteggio è necessario dimostrare:
 - 1) la frequenza o immatricolazione presso un'università o una scuola di specializzazione universitaria situata nella medesima regione ovvero di un corso di istruzione presso un istituto situato nella stessa provincia in cui è ubicata la sede di servizio richiesta con la domanda di trasferimento;
 - 2) La mancanza della corrispondente facoltà universitaria statale nella regione ovvero di corrispondenti istituti di istruzione secondaria nella provincia ove il dipendente presta servizio nelle sole ipotesi di immatricolazione ad un corso di laurea o di diploma universitario e di specializzazione post-laurea nonché di frequenza di un corso di istruzione secondaria di secondo grado;
 - 3) Di essere in regola con i piani di studio oppure, per gli studenti fuori corso, di aver superato almeno i due quinti degli esami previsti per l'intero corso di laurea e almeno due esami nell'anno precedente a quello di pubblicazione della vacanza del posto, quale risultante da certificato rilasciato dalla competente università;
- Le necessità di studio dovranno essere documentate mediante regolari certificazioni rilasciate dai competenti istituti universitari o scolastici o mediante dichiarazione sottoscritta sotto la sua responsabilità dal diretto interessato.
- L'assenza di università nella regione o di istituto di istruzione secondaria nella provincia ove presta servizio il dipendente devono risultare da una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 4 della legge n. 15/1968 o con dichiarazione presentata contestualmente all'istanza e sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto (art. 3 del D.P.R. n. 403/1998).

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA

.....

La presente domanda di trasferimento, in relazione a quanto dichiarato nelle voci: "anzianità di servizio", "anzianità di sede", "condizioni di famiglia" e "necessità di studio" costituisce dichiarazione sostitutiva delle certificazioni.

A tale proposito lo scrivente, consapevole delle responsabilità anche penali conseguenti a dichiarazioni mendaci, dichiara vero e certo quanto da lui sottoscritto.

.....
(Luogo e data)

.....
(Firma)

La presente domanda di trasferimento è stata depositata nella segreteria del personale del (ufficio di appartenenza dell'interessato) il giorno ed è stata registrata al n° del Registro Protocollo degli atti in arrivo.

.....
(luogo e data)

.....
Firma
.....
(Il funzionario responsabile)



Ministero della Giustizia

Direzione Generale dell'Organizzazione Giudiziaria e degli Affari Generali

UFFICIO II

UFFICIALI GIUDIZIARI - POSIZIONE ECONOMICA C1

DISTRETTO	UFFICI N.E.P.	POSTI PUBBLICATI
ANCONA	ASCOLI PICENO	1
	CAMERINO	1
	FERMO	1
	MACERATA	1
	SANT'ELPIDIO A MARE	1
	OSIMO	1
	CIVITANOVA MARCHE	1

BARI	FOGGIA	1
	PUTIGLIANO	1
	RUTIGLIANO	1

BOLOGNA	BOLOGNA	3
	RAVENNA	2
	MODENA	1
	FERRARA	2
	GUASTALLA	1

BRESCIA	BRESCIA	7
	CREMA	1
	CREMONA	1
	BERGAMO	2
	SALO	1

CAGLIARI	LANUSEI	4
	ORISTANO	2
	MACOMER	1
	SORGONO	1
	SANLURI	1

DISTRETTO	UFFICI N.E.P.	POSTI PUBBLICATI
SASSARI	SASSARI	1
	NUORO	2
	TEMPIO PAUSANIA	1

CALTANISSETTA	NICOSIA	1
---------------	---------	---

CAMPOBASSO	CAMPOBASSO	1
	ISERNIA	1

CATANIA	VITTORIA	1
	GRAMMICHELE	1
	LENTINI	1
	ADRANO	1

CATANZARO	CATANZARO	1
	CROTONE	2
	COSENZA	3
	ROSSANO	1
	ACRI	1
	STRONGOLI	2
	VIBO VALENTIA	1
	LAMEZIA TERME	1

FIRENZE	FIRENZE	2
	AREZZO	1
	PRATO	1
	SIENA	1
	EMPOLI	1
	MONSUMMANO TERME	1
	PONTASSIEVE	2
	VIAREGGIO	1

GENOVA	GENOVA	3
	CHIAVARI	1
	SAVONA	2
	ALBENGA	1
	CARRARA	1
	PONTREMOLI	1

DISTRETTO	UFFICI N.E.P.	POSTI PUBBLICATI
MESSINA	MESSINA	1
	MISTRETTA	1

MILANO	MILANO	6
	MONZA	3
	SONDRIO	3
	COMO	2
	LECCO	1
	PAVIA	2
	CANTÙ	2
	GALLARATE	1
	MENAGGIO	1
	ERBA	1
	SARONNO	1
	RHO	3
	CASSANO D'ADDA	1
	LEGNANO	1
	LODI	1
	VARESE	1

NAPOLI	NAPOLI	3
	BENEVENTO	1
	ARIANO IRPINO	2
	NOLA	1
	SANTA MARIA CAPUA VETERE	1
	SANT'ANGELO DEI LOMBARDI	1
	AFRAGOLA	1
	GIUGLIANO IN CAMPANIA	3
	CARINOLA	2
	POZZUOLI	1

PALERMO	PALERMO	3
	AGRIGENTO	1
	SCIACCA	1
	TRAPANI	1
	TERMINI IMERESE	3
	ALCAMO	1
	CARINI	1

PERUGIA	TERNI	1
	FOLIGNO	1

DISTRETTO	UFFICI N.E.P.	POSTI PUBBLICATI
POTENZA	POTENZA	5
	LAGONEGRO	1
	MATERA	1
	PISTICCI	1

R. CALABRIA	LOCRI	2
	CINQUEFRONDI	1

ROMA	CASSINO	1
	CIVITAVECCHIA	1
	VELLETRI	2
	TERRACINA	1
	OSTIA	4
	POGGIO MIRTETO	1
	CASTELNUOVO DI PORTO	1

SALERNO	NOCERA INFERIORE	1
	AMALFI	1
	EBOLI	1

TORINO	TORINO	2
	BIELLA	1
	NOVARA	2
	MONDOVI'	1
	VERBANIA	1
	CUNEO	1
	BRA	1
	CHIVASSO	1
	CIRIE'	2
	NOVI LIGURE	1
	SUSA	1
	VARALLO	1

TRIESTE	TRIESTE	2
	GORIZIA	1
	TOLMEZZO	2
	UDINE	1
	CIVIDALE DEL FRIULI	1

DISTRETTO	UFFICI N.E.P.	POSTI PUBBLICATI
VENEZIA	VENEZIA	3
	TREVISO	2
	PADOVA	1
	VICENZA	1
	BELLUNO	3
	VERONA	2
	PIEVE DI CADORE	1
	LEGNAGO	2
	CASTELFRANCO VENETO	1
	DOLO	1
	SCHIO	1
TOTALE		208